

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E
URBANISTICA COMMERCIALE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E
SPORTELLLO UNICO PER LE IMPRESE**

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Schio, aprile 2007

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività dello spettacolo viaggiante che si svolgono sul territorio comunale, nell'ambito sia del Parco in occasione della Festa del Patrono, che di sagre paesane o altre manifestazioni a carattere locale.

Sono considerate attrazioni quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art.4 della legge n.337/1968. L'occupazione dell'area e l'esercizio dell'attività sono subordinati al rilascio di idoneo titolo autorizzativo rilasciato dal competente Dirigente comunale.

Non potrà essere autorizzata l'installazione di attrazioni che hanno per oggetto esclusivamente l'esposizione, con connessa possibilità di vendita, di animali.

Art. 2 Aree per l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante.

Le aree sulle quali potranno svolgersi le attività dello spettacolo viaggiante sono:

- a) P.le Pubblici Spettacoli;
- b) Aree pubbliche, su insindacabile giudizio del Comune, o private delle quali il proprietario dia il consenso per l'utilizzo, in occasione di sagre paesane e/o nell'ambito di altre manifestazioni promozionali di carattere locale. Le aree potranno essere concesse previa verifica da parte dei competenti organi ed uffici, della loro conformità per lo svolgimento dell'iniziativa.

Il Parco in occasione della Festa del Patrono e le attività circensi potranno essere autorizzate esclusivamente presso P.le Pubblici Spettacoli.

Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo spettacolo viaggiante

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante, sia nell'ambito di sagre e/o altre manifestazioni locali che al Parco in occasione della Festa del Patrono, potranno essere rilasciate, compatibilmente con gli spazi disponibili, in base ai seguenti criteri, da applicarsi nel seguente ordine di priorità:

- a. anzianità di presenza alla stessa manifestazione nelle tre edizioni precedenti (se dichiarata dall'operatore nella domanda di partecipazione);

Per "presenza" si intende:

- per il Parco in occasione della Festa del Patrono: l'effettiva partecipazione almeno per il periodo obbligatorio stabilito con apposito provvedimento comunale che disciplina il funzionamento del Parco;
 - per le sagre paesane e/o altre manifestazioni locali, l'effettiva partecipazione per il periodo autorizzato dal Comune;
- b. ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dal protocollo generale del Comune (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza alla manifestazione). Si potrà tener conto esclusivamente della data di presentazione della domanda completa dei dati previsti dal presente regolamento in relazione al tipo di attività per cui viene richiesta l'autorizzazione;
 - c. anzianità di iscrizione al registro imprese della Camera di commercio (se dichiarata dall'operatore nella domanda di partecipazione e da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza e di ordine cronologico di presentazione della domanda).

Per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività circensi si applicano i criteri di cui all'art.22 del presente regolamento.

Art.4 Obblighi degli esercenti attività di spettacolo viaggiante e commerciali nell'ambito delle iniziative promozionali.

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione o delle strutture comunque utilizzate per l'esercizio della sua attività, sia dello spettacolo viaggiante che commerciale, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dall'esercizio della stessa.

I concessionari devono:

- a) esercitare la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, del presente regolamento e, per gli operatori del Parco in occasione della Festa del patrono, anche del provvedimento dirigenziale che ne disciplina il funzionamento;
- b) tenere aperta ed illuminata l'attrazione/struttura durante l'orario di lavoro;
- c) rispettare le prescrizioni impartite dal Comune, nonché eventuali norme igienico – sanitarie;
- d) esporre in modo chiaro, visibile e leggibile da parte dei possibili clienti, il cartellino prezzi;
- e) adottare ogni misura idonea a garantire l'esercizio dell'attrazione/struttura nel pieno rispetto delle norme di pubblica sicurezza
- f) sistemare i carri – abitazione e i mezzi di carico nelle aree e con le modalità che saranno indicati dal Comune, dal personale del Consorzio di Polizia Locale, o da altri organi di controllo;
- g) esercitare la propria attività con l'attrazione/ strutture autorizzate dal Comune, senza modificarne le misure di ingombro;
- h) gestire l'attrazione/strutture a mezzo del titolare o di componenti il proprio nucleo familiare o collaboratore. E' vietata qualsiasi forma di sub – concessione.

Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato al versamento di un deposito cauzionale fissato con apposito provvedimento comunale. Questo fissa inoltre i motivi per i quali la cauzione potrà essere trattenuta, le modalità ed i tempi di restituzione della stessa.

Il titolare concessionario, che non ottempera al versamento della cauzione richiesta entro il termine stabilito, sarà ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti.

Art.5 Conversione dell'attrazione

Gli operatori ammessi a partecipare al Parco in occasione della Festa del patrono o ad altre iniziative, qualora intendano sostituire la propria con altra attrazione, devono presentare apposita richiesta nel medesimo termine di cui all'art.14 del presente regolamento, allegando la relativa licenza comunale, con la quale è autorizzata la nuova attrazione. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'inderogabile inammissibilità della istanza.

La conversione potrà essere consentita se:

- vi è disponibilità di spazio, senza pregiudicare la sicurezza, il passaggio dei mezzi di soccorso e/o autorizzati, la partecipazione e la sistemazione di altri concessionari aventi diritto;
- la nuova attrazione è di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni già esistenti sulla piazza, al fine di tutelare i legittimi interessi degli operatori del Parco, di evitare omogeneità tra le attrazioni concesse ed offrire alla cittadinanza una maggiore varietà di spettacoli.

Art.6 Successione nell'esercizio

Il cessionario che subentra in un'attività di spettacolo viaggiante a seguito di successione, e che prosegue l'esercizio dell'attività con le stesse attrazioni del cedente, subentrerà nella posizione in graduatoria di quest'ultimo.

Qualora il cessionario intenda svolgere la propria attività utilizzando attrazioni diverse rispetto a quelle del cedente, dovrà inoltrare al Comune apposita richiesta di conversione che sarà esaminata in base a quanto previsto al predetto articolo 5.

Art.7 Mancata partecipazione al Parco in occasione della Festa del Patrono e a sagre paesane/manifestazioni locali

In caso di mancata partecipazione dell'operatore ammesso, al Parco in occasione della Festa del Patrono e/o a sagre paesane/manifestazioni locali, la cauzione versata sarà interamente trattenuta dal Comune.

L'esercente che, pur se inserito in graduatoria, intende ottenere la sospensione, è tenuto a richiederla al Comune entro il termine del 30 maggio se si tratta del Parco in occasione della Festa del Patrono, o, se si tratta di sagra e/o altra manifestazione locale, almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa.

La sospensione è concessa ad esercenti che abbiano partecipato alle ultime tre edizioni consecutive dell'iniziativa, e nell'arco di tre anni può essere concessa una sola volta.

Dopo i predetti termini la rinuncia per l'anno in corso è ammessa solo nei seguenti casi:

- problemi di salute del titolare, del coniuge o dei figli, documentati con certificato medico;
- situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare, idoneamente documentate;
- guasti o gravi danni subiti dall'attrazione documentati da tecnico abilitato con perizia giurata

La mancata partecipazione senza validi e giustificati motivi comporta l'automatica esclusione per l'edizione successiva.

Nel caso di mancata partecipazione al di fuori dei casi consentiti dai commi precedenti, il Comune provvede entro 90 giorni dal termine della manifestazione a contestare all'interessato la mancata partecipazione, assegnandogli un termine di almeno 20 giorni per la presentazione di documenti e di memorie difensive. Decorso inutilmente tale termine o qualora le motivazioni eventualmente addotte non vengano ritenute sufficienti a giustificare l'assenza, notifica all'interessato il provvedimento di esclusione per l'edizione successiva.

Art.8 Attività commerciali nell'ambito del Parco in occasione della Festa del patrono e/o di altre manifestazioni locali.

Le attività commerciali operanti nell'ambito del Parco in occasione della Festa del Patrono e/o di altre manifestazioni locali devono svolgersi nel rispetto della vigente normativa statale, regionale, comunale in materia e dei seguenti criteri stabiliti in applicazione alla d.g.r. n.2113 del 2 agosto 2005.

L'esercizio delle attività commerciali di cui sopra è subordinato al rilascio da parte del competente ufficio comunale dell'autorizzazione/ concessione di posteggio temporanea ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese ed in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del decreto legislativo n.114/1998, che il richiedente deve dichiarare nell'istanza.

Le predette autorizzazioni avranno efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione, come previsto dalla d.g.r. n.2113 del 2.08.2005, c.10.4 e 10.5.

La sistemazione dei banchi dovrà avvenire in conformità alle indicazioni del competente ufficio comunale e dei competenti organi di controllo, in ogni caso dovrà essere effettuata in modo tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso, e l'installazione delle attrazioni autorizzate per l'attività di spettacolo viaggiante.

Per quanto concerne le manifestazioni in oggetto indicate, si applicano inoltre le disposizioni di cui ai successivi art. 12 e 18.

Art.9 Termini per la presentazione e per l'integrazione delle domande

I termini previsti per la presentazione e per l'integrazione delle domande di autorizzazione o di concessione previste nel presente regolamento si intendono rispettati con il ricevimento, entro i predetti termini, da parte Ufficio protocollo della relativa documentazione (farà fede il timbro apposto sul documento). Il recapito o la trasmissione della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente.

Sono altresì ammissibili le istanze e le integrazioni spedite a mezzo telefax, fermo restando a carico del mittente il rischio della loro mancata o incompleta ricezione .

Le richieste di autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante in sagre paesane o in altre manifestazioni a carattere locale, ad eccezione del Parco in occasione della Festa del patrono, dovranno pervenire al Comune entro il termine stabilito al successivo art.11.

Le domande per la partecipazione al Parco in occasione della Festa del Patrono dovranno pervenire in Comune entro il termine di cui al successivo articolo 14.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini le istanze potranno essere dichiarate improcedibili.

Art. 10 Controlli

Il Consorzio di Polizia Locale e gli altri organi di controllo vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente regolamento.

2. ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ESERCITATE NELL'AMBITO DI SAGRE PAESANE E/O MANIFESTAZIONI LOCALI

Art.11 Istanza per l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante nell'ambito di sagre paesane e/o manifestazioni locali

Le richieste di autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante in sagre paesane o in altre manifestazioni a carattere locale, ad eccezione del Parco in occasione della Festa del Patrono, dovranno pervenire al Comune almeno **30 giorni prima** dell'inizio dell'occupazione richiesta.

Questa deve contenere:

- 1) generalità del titolare dell'attrazione, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
- 2) precisa indicazione della manifestazione cui l'operatore intende partecipare;
- 3) indicazione dell'attrazione in riferimento alla classificazione di cui all'art.4 della Legge 337/1968;
- 4) dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse ecc.;
- 5) indicazione dell'anzianità di presenza effettiva alla sagra/manifestazione (qualora si intenda fare valere questo elemento come requisito preferenziale)

6) indicazione della data di iscrizione al registro imprese della CCIAA (qualora si intenda fare valere questo elemento come requisito di priorità)

In mancanza dei predetti dati essenziali per l'esame della richiesta, questa potrà essere dichiarata improcedibile. Il competente ufficio provvederà a darne comunicazione al richiedente il quale, se interessato, dovrà inoltrare una nuova istanza, completa degli elementi sopraindicati.

Il competente ufficio comunale potrà chiedere eventuali integrazioni della richiesta, con la seguente documentazione, necessaria per il rilascio del titolo:

- a) fotocopia della licenza rilasciata dal Comune di residenza o dichiarazione sostitutiva;
- b) fotocopia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica sottoscritto da un tecnico abilitato;
- c) fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi corredata dalla relativa quietanza di pagamento in corso di validità;
- d) attestazione del versamento dei diritti di istruttoria;
- e) dichiarazione sostitutiva attestante gli autoveicoli, autocarri, rimorchi ecc. che saranno presenti al seguito dello spettacolo viaggiante;
- f) dichiarazione sostitutiva attestante il proprio nucleo familiare nonché i collaboratori che saranno presenti al Parco;
- g) **se trattasi di area privata**, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato, oltre che alla presentazione della predetta documentazione, all'acquisizione da parte del competente ufficio comunale del consenso del proprietario della stessa.

La mancata integrazione della richiesta, entro il termine stabilito dal Comune, potrà comportare l'improcedibilità della domanda per assenza di dati e/o documenti essenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Art.12 Attività commerciali nell'ambito di sagre paesane e/o altre manifestazioni locali

Nell'ambito di sagre paesane o di altre manifestazioni tradizionali a carattere locale, che si svolgono sul territorio comunale, potrà essere autorizzato l'esercizio di attività commerciali, su area pubblica, su insindacabile giudizio del Comune, in base agli spazi disponibili, in conformità a quanto previsto dalla l.r.n.10/2001 e dalla d.g.r. n.2113 del 02.08.2005 e succ. modificazione e/o integrazioni.

Le predette attività potranno essere autorizzate solo per la durata della manifestazione, e solo se l'organizzatore dell'iniziativa all'interno della quale esse si svolgono, ha trasmesso il suo consenso al competente ufficio comunale.

Gli operatori interessati dovranno inoltrare la relativa richiesta almeno **30 giorni prima** lo svolgimento della manifestazione. Il mancato rispetto del predetto termine potrà comportare l'inammissibilità della richiesta.

La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti dati/ elementi essenziali per il suo esame:

1. generalità dell'operatore, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
2. dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al registro imprese e il possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del decreto legislativo n.114/1998;

3. dimensioni massime d'ingombro della struttura utilizzata per l'attività commerciale (lunghezza, larghezza ed altezza massima);
4. indicazione dell'anzianità di presenza effettiva alla Manifestazione, se ricorrente (qualora si intenda fare valere questo elemento come requisito preferenziale)
5. fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi corredata dalla relativa quietanza di pagamento in corso di validità;
6. attestazione del versamento dei diritti di istruttoria;

La documentazione di cui ai precedenti punti può essere oggetto di richiesta di integrazione da parte del competente ufficio comunale. Qualora l'operatore non proceda alla predetta integrazione, la richiesta potrà essere dichiarata improcedibile.

L'esame delle domande avverrà in base ai seguenti criteri, da applicare nell'ordine di priorità di seguito indicato:

- 1) anzianità di presenza alla manifestazione (se dichiarata dall'operatore nella domanda di partecipazione);
- 2) ordine cronologico di presentazione della richiesta (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza);
- 3) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese della CCIAA (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza e di ordine cronologico di presentazione della domanda).

3. FESTA DEL PATRONO

Art.13 Parco in occasione della Festa del Patrono

Il Parco tradizionale, nel Comune di Schio, è quello che si svolge nell'area del Piazzale Pubblici Spettacoli, in occasione della Festa del Patrono, nel periodo stabilito con apposito provvedimento dirigenziale, sentite le organizzazioni di categoria.

L'inizio dell'attività delle attrazioni ammesse al Parco potrà avvenire solo dopo aver ritirato l'autorizzazione all'esercizio presso il competente ufficio comunale.

Il funzionamento del Parco è disciplinato oltre che dalle norme di settore, dal presente regolamento e dal predetto provvedimento dirigenziale.

Art.14 Istanza di partecipazione al Parco in occasione della Festa del Patrono.

Gli attrazionisti che intendono essere ammessi al Parco di cui all'art.13, devono inoltrare domanda, in bollo, al Comune, **entro il 31 gennaio di ogni anno**. La presentazione fuori termine comporta l'inderogabile inammissibilità delle domande.

Questa deve contenere:

- 1) generalità del titolare dell'attrazione, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
- 2) indicazione dell'attrazione in riferimento alla classificazione di cui all'art.4 della Legge 337/1968;
- 3) fotocopia della licenza rilasciata dal Comune di residenza o dichiarazione sostitutiva;
- 4) fotocopia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica sottoscritto da un tecnico abilitato;
- 5) documentazione fotografica dell'attrazione accompagnata da un'attestazione che la stessa corrisponde a quella per la quale è stato rilasciato il certificato di idoneità;

- 6) dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse ecc.;
- 7) fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi corredata dalla relativa quietanza di pagamento in corso di validità;
- 8) attestazione del versamento dei diritti di istruttoria;
- 9) dichiarazione sostitutiva attestante gli autoveicoli, autocarri, rimorchi ecc. che saranno presenti al seguito dello spettacolo viaggiante, con indicazione del tipo di mezzo, delle sue dimensioni e del numero di targa;
- 10) dichiarazione sostitutiva attestante il proprio nucleo familiare nonché i collaboratori che saranno presenti al Parco;
- 11) indicazione dell'anzianità di presenza effettiva al Parco (qualora si intenda fare valere questo elemento come requisito preferenziale)
- 12) indicazione della data di iscrizione al registro imprese della CCIAA (qualora si intenda fare valere questo elemento come requisito di priorità)

L'incompletezza degli elementi di cui ai predetti punti da 1 a 11) potrà comportare il mancato accoglimento della stessa. Le dichiarazioni riportate nella domanda risultano avere il carattere d'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

L'accertata non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.24.

Qualora il richiedente non indichi i dati di cui ai punti 11) e 12), ed essi non siano riscontrabili d'ufficio, non saranno considerati ai fini della redazione della graduatoria per il Parco di cui al successivo art.15.

Art.15 Graduatoria per il Parco della Festa del Patrono

Entro il **31 marzo di ogni anno** viene redatta una graduatoria degli attrazionisti che hanno presentato richiesta di partecipazione al Parco di cui in oggetto, con l'espressa indicazione di quelli ammessi e di quelli esclusi, per l'edizione del Parco del corrente anno. Gli esclusi potranno essere inclusi nel caso intervengano successive rinunce o esclusioni.

La graduatoria viene redatta secondo i criteri indicati al precedente art.3, attribuendo il seguente punteggio a coloro che vantano il requisito preferenziale dell'anzianità di presenza al Parco in oggetto:

- **anzianità di presenza al Parco**, intesa come partecipazione effettiva per tutto il periodo obbligatorio, stabilito con apposito provvedimento dirigenziale; viene attribuito il punteggio **di 5 punti** per ogni edizione

Nel caso più operatori possano vantare lo stesso punteggio, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di ulteriore parità si darà priorità alla ditta con maggiore anzianità di iscrizione al registro Imprese della CCIAA.

Il requisito preferenziale dell'anzianità di presenza e il dato relativo all'anzianità di iscrizione al registro imprese dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda, pena la mancata valutazione dei medesimi qualora non possano essere verificati d'ufficio.

Definita la graduatoria degli operatori del spettacolo viaggiante, ammessi al parco, il competente ufficio comunale predispone una cartografia nella quale sono riportate le attrazioni concesse.

L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, nelle successive manifestazioni.

La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni, e dell'avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione agli operatori la cui domanda non è stata accolta, i quali potranno presentare eventuali osservazioni entro il predetto termine.

Art.16 Festa del Patrono: esito dell'istruttoria e richiesta integrazione documenti

L'esito dell'istruttoria relativa alla concessione delle aree deve essere spedito agli interessati entro il **15 maggio**. Nella medesima comunicazione viene richiesta l'eventuale integrazione dei dati/documenti di cui al predetto art.14, la dichiarazione dell'esatto periodo di permanenza al Parco, comprensivo dei giorni necessari per il montaggio e smontaggio delle attrazioni, nonché la ricevuta di versamento della cauzione.

Il concessionario, entro il termine stabilito dall'ufficio competente, è tenuto ad integrare l'istanza e a corrispondere le somme inerenti la cauzione e i diritti di istruttoria.

Nel caso in cui il titolare non provveda a produrre quanto richiesto, entro il termine stabilito, sarà inderogabilmente escluso dal Parco per l'anno in corso, e l'Ufficio procederà alla nuova assegnazione seguendo l'ordine della graduatoria compatibilmente con la tipologia dell'attrazione, dell'ingombro e della non similarità dell'attrazione con altre presenti.

Art.17 Allestimento e funzionamento del Parco in occasione della Festa del Patrono

L'accesso al Parco potrà avvenire solo dopo aver ritirato il titolo autorizzativo presso il competente ufficio comunale.

La permanenza al Parco potrà essere autorizzata solo per i periodi definiti nel provvedimento dirigenziale di seguito indicato, da intendersi comprensivi del tempo necessario per il montaggio e smontaggio delle attrezzature.

Durante la permanenza al Parco dovranno rispettarsi scrupolosamente le norme del presente regolamento, in caso contrario i competenti organi di controllo applicheranno le sanzioni previste al successivo art.24.

E' vietato ai concessionari abbandonare l'area con le attrazioni durante il periodo obbligatorio stabilito con apposito provvedimento comunale, pena l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi art. 24 e 25.

Il Comune, con apposito provvedimento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, stabilisce, in relazione al Parco in occasione della festa del patrono:

- il periodo di durata, prevedendo un periodo obbligatorio e uno facoltativo, comprensivo del tempo necessario per il montaggio e smontaggio delle attrazioni;
- gli orari di funzionamento quotidiano del Parco
- le modalità di ricovero dei mezzi di carico e dei carri – abitazione
- la disciplina e l'uso di apparecchi sonori;
- ogni altra eventuale disposizione a tutela della pubblica sicurezza e del pubblico interesse

Art.18 Attività commerciali nell'ambito del Parco in occasione della Festa del Patrono

All'interno del Parco in occasione della Festa del Patrono, presso il Piazzale Pubblici spettacoli, potrà essere autorizzata l'attività di commercio su aree pubbliche, temporaneamente, solo per la durata della manifestazione, su n.4 (quattro) aree che saranno individuate dal Comune. L'attività di vendita potrà essere autorizzata esclusivamente per prodotti del settore alimentare, con specializzazione merceologica: dolciumi.

L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, nelle successive manifestazioni.

Gli operatori interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione entro **il 31 gennaio di ogni anno**. La presentazione fuori termine comporta l'inderogabile inammissibilità delle domande.

La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti dati/ elementi essenziali per il suo esame:

- 1) generalità dell'operatore, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
- 2) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al registro imprese e il possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del decreto legislativo n.114/1998;
- 3) dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse ecc.;
- 4) indicazione dell'anzianità di presenza effettiva al Parco (qualora si intenda fare valere questo elemento come requisito preferenziale)

Nel caso in cui la domanda sia incompleta ed il titolare non provveda a produrre quanto richiesto entro il termine stabilito, sarà inderogabilmente escluso dal Parco per l'anno in corso.

Entro il **31 marzo di ogni anno** viene redatta la graduatoria degli aventi diritto, in base ai seguenti criteri, da applicare nell'ordine di priorità di seguito indicato:

- a. anzianità di presenza alla manifestazione (se dichiarata dall'operatore nella domanda di partecipazione);
- b. ordine cronologico di presentazione della richiesta, completa dei predetti dati essenziali (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza alla manifestazione);
- c. maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese della CCIAA (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza e di ordine cronologico di presentazione della domanda).

La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni, e dell'avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione agli operatori la cui domanda non è stata accolta, i quali potranno presentare eventuali osservazioni entro il predetto termine.

Nel caso in cui la richiesta venga accolta, il competente ufficio provvederà a darne comunicazione all'interessato chiedendone l'eventuale integrazione con la seguente documentazione, necessaria per il prosieguo dell'istruttoria:

1. fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi corredata dalla relativa quietanza di pagamento in corso di validità;
2. attestazione del versamento dei diritti di istruttoria;

3. dichiarazione sostitutiva attestante gli autoveicoli che saranno presenti al Luna Park per l'esercizio dell'attività commerciale;
4. dichiarazione sostitutiva attestante il proprio nucleo familiare nonché i collaboratori che saranno presenti al Luna Park;

Nel caso in cui l'operatore non proceda alla predetta integrazione, sarà inderogabilmente escluso dal Parco per l'anno in corso, e il competente ufficio comunale procederà all'assegnazione del posteggio ad altro operatore in posizione utile in graduatoria.

Gli operatori delle attività commerciali sono tenuti ad osservare quanto stabilito con il provvedimento comunale che disciplina il funzionamento del Parco in occasione della Festa del Patrono, in particolare devono garantire la presenza per il periodo obbligatorio, al pari degli attrazionisti, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.24.

4. CIRCHI

Art.19 CIRCHI

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla legge n.337/1968, dalle circolari ministeriali n.4 del 4.6.1986 e del 27.9.1989 n.4803/tb30 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.20 Concessione di aree per attività circensi

La concessione di suolo pubblico per le attività circensi potrà essere rilasciata soltanto nei seguenti periodi di ogni anno;

- a) dal 1 ottobre al 30 novembre;
- b) dal 1 marzo al 30 aprile.

Per ciascuno dei predetti periodi potrà essere autorizzata l'installazione e l'esercizio di una sola attività circense.

L'area che potrà essere autorizzata per l'esercizio di attività circensi è presso il Piazzale Pubblici Spettacoli.

Qualora l'area venga concessa, ma l'esercente non la occupi per svolgere l'attività autorizzata, la cauzione versata sarà interamente trattenuta dal Comune.

Art.21 Domanda di concessione

Per l'esercizio dell'attività circense sul territorio comunale, il titolare deve presentare al Comune apposita domanda in bollo, che dovrà pervenire:

- nel periodo dal 1 giugno al 15 agosto qualora si intenda esercitare l'attività circense nel periodo di cui alla lettera a) dell'art.20
- nel periodo dal 1 novembre al 15 gennaio qualora si intenda esercitare l'attività circense nel periodo di cui alla lettera b) dell'art.20

Nel caso in cui la richiesta abbia per oggetto un periodo diverso rispetto ai sopra indicati, il competente ufficio comunale comunicherà l'improcedibilità della stessa al richiedente il quale, se interessato, dovrà inoltrare una nuova istanza indicante il periodo corretto.

Questa deve contenere:

- 1) generalità del titolare della struttura circense, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito, codice fiscale e/o partita Iva;
- 2) indicazione dell'attrazione in riferimento alla classificazione di cui all'art.4 della Legge 337/1968;
- 3) fotocopia della licenza rilasciata dal Comune di residenza o dichiarazione sostitutiva;
- 4) i giorni precisi di permanenza nell'area, che dovranno essere compresi nei periodi stabiliti al predetto articolo 16;
- 5) il numero di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati al fine di determinare se sia necessario procedere al collaudo da parte della CCVLPS;

In mancanza dei predetti dati essenziali per l'esame della richiesta, la richiesta potrà essere dichiarata improcedibile per assenza di dati e/o documenti essenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Il competente ufficio provvederà a darne comunicazione al richiedente il quale, se interessato, dovrà inoltrare una nuova istanza, completa degli elementi sopraindicati.

Nel caso in cui la richiesta venga accolta, il competente ufficio provvederà a darne comunicazione all'interessato chiedendo l'integrazione con la seguente documentazione, necessaria per il prosieguo dell'istruttoria e il rilascio del titolo:

- a) fotocopia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica sottoscritto da un tecnico abilitato;
- b) fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi corredata dalla relativa quietanza di pagamento in corso di validità;
- c) attestazione del versamento dei diritti di istruttoria;
- d) dichiarazione sostitutiva attestante gli autoveicoli, autocarri, rimorchi ecc. che saranno presenti al seguito dello spettacolo viaggiante con indicazione del tipo di mezzo, delle sue dimensioni e del numero di targa;
- e) dichiarazione sostitutiva attestante il proprio nucleo familiare nonché i collaboratori che saranno presenti;
- f) indicazione della data di iscrizione al registro imprese della CCIAA (qualora si intenda fare valere questo elemento come requisito di priorità)
- g) elenco animali a seguito;
- h) ricevuta di versamento della cauzione, che nel caso di assenza sarà interamente trattenuta dal Comune.
- i) la superficie di occupazione di suolo pubblico richiesta così suddivisa:
 - a. mq. tendo struttura ove si svolgerà lo spettacolo comprensiva delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi
 - b. mq complessivi compresi i carriaggi;

La modifica dei giorni di permanenza comporta la presentazione di una nuova istanza.

Qualora l'operatore non integri l'istanza, entro il termine stabilito dal Comune, la domanda potrà essere successivamente dichiarata improcedibile per assenza di dati e/o documenti essenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

A seguito di tale comunicazione, il richiedente, se interessato, dovrà inoltrare una nuova istanza.

Art.22 Criteri per l'assegnazione dell'area per attività circense.

Nel caso di più domande di concessione per lo stesso periodo l'area per l'attività circense verrà assegnata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) ordine cronologico di presentazione delle stesse, purché le stesse siano complete dei dati di cui al precedente articolo 17 o comunque vengano integrate con la documentazione richiesta nei termini indicati dal responsabile del procedimento, e riferite ai periodi di cui all'articolo 16.
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese della CCIAA (da considerare solo in caso di parità di ordine cronologico di presentazione).

Art.23 Obblighi dell'esercente l'attività circense

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dall'esercizio dell'attività.

I concessionari devono:

- a) esercitare la propria attività nel pieno rispetto della normativa statale, regionale e comunale vigente in materia;
- b) rispettare le prescrizioni impartite dal Comune, nonché le norme igienico – sanitarie;
- c) esporre in modo chiaro, visibile e leggibile da parte dei possibili clienti, il cartellino prezzi;
- d) adottare ogni misura idonea a garantire l'esercizio dell'attività nel pieno rispetto delle norme di pubblica sicurezza
- e) sistemare i carri – abitazione e i mezzi di carico nelle aree e con le modalità che saranno indicati dal Comune, dal personale del Consorzio di Polizia Locale, o da altri organi di controllo;
- f) esercitare la propria attività con l'attrazione/strutture autorizzate dal Comune, senza modificarne le misure di ingombro;
- g) gestire l'attività a mezzo del titolare o di componenti il proprio nucleo familiare o collaboratore. E' vietata qualsiasi forma di sub – concessione.

Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato al versamento di un deposito cauzionale fissato con apposito provvedimento comunale. Questo fissa inoltre i motivi per i quali la cauzione potrà essere trattenuta, le modalità ed i tempi di restituzione della stessa.

Il titolare concessionario, che non ottempera al versamento della cauzione richiesta entro il termine stabilito, sarà ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti.

Le autorizzazioni dovranno essere sempre esibite ai competenti organi di controllo.

5.SANZIONI

Art. 24 Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie e misure interdittive

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e al provvedimento dirigenziale di cui al predetto art.17 sono sanzionate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotto dall'articolo 16 della l.16.01.2003, n.3.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n.689.

I soggetti titolari delle attività disciplinate nel presente regolamento, e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione delle stesse, sono tenuti al rispetto del presente

regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni edizione del Parco in occasione della Festa del Patrono.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Tulp, approvato con R.D. 18.06.1931, n.773, sono sanzionate dal presente regolamento le seguenti violazioni:

- a) Mancato rispetto del periodo obbligatorio di permanenza al Parco in occasione della Festa del Patrono:
 - a. sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - b. perdita di 10 punti nel punteggio acquisito;
 - c. esclusione dal Parco per l'anno successivo qualora la medesima violazione si sia verificata per almeno due volte nell'arco di tre anni

- b) Accesso all'area pubblica e/o privata autorizzata per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante senza essere in possesso del relativo titolo autorizzativo
 - a. sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00

- c) Occupazione non autorizzata su area pubblica con le attrazioni individuate dalla l.337/1968 e d.m. 23 maggio 2003:
 - a. piccola attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - b. media attrazione: sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00
 - c. grande attrazione: sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 500,00In tutti i casi l'immediata cessazione dell'attività

- d) occupazione non autorizzata su area pubblica per esercizio di attività commerciali:
 - a. superficie occupata fino a 3 mq.: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - b. superficie occupata superiore a 3 mq.: da € 300,00 a € 500,00In tutti i casi immediata cessazione dell'attività

- e) inosservanza delle disposizioni stabilite con il provvedimento dirigenziale che disciplina il Parco in occasione della Festa del Patrono, ad eccezione di quanto specificatamente previsto nelle lettere precedenti:
 - a. sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - b. sanzione accessoria della perdita di 5 punti nel punteggio acquisito

- f) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella istanza di rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante o di occupazione dell'area per attività commerciale nell'ambito di manifestazioni:
 - a. sanzione accessoria del mancato rilascio dell'autorizzazione se la non veridicità viene accertata prima del rilascio;
 - b. sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione se la non veridicità viene accertata dopo il rilascio dell'autorizzazione e prima del termine dell'attività, con conseguente immediata cessazione dell'attività;
 - c. esclusione dell'attrazionista da tutte le successive manifestazioni dello spettacolo viaggiante, che si svolgono sul territorio comunale, per il periodo di due anni alla data in cui è stata accertata la non veridicità.

- j) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti:

a.sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00

h) nel caso di mancato pagamento di eventuali sanzioni comminate in applicazione al presente regolamento ovvero di altre violazioni inerenti all'esercizio delle attività dal medesimo disciplinate, l'ufficio potrà trattenere le somme versate a titolo di cauzione fino alla definizione degli illeciti amministrativi e rivalesi sulle stesse fino a concorrenza dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie determinate con l'ordinanza – ingiunzione di pagamento.

Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi della legge n.241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso.

Nei casi in cui è prevista, quale sanzione accessoria, l'immediata cessazione dell'attività gli organi addetti al controllo, contestualmente alla contestazione della violazione accertata, redigono apposito atto di diffida con cui invitano l'autore della violazione a cessare immediatamente l'attività abusiva ed a provvedere alla rimozione volontaria delle strutture entro le successive 24 ore avvertendolo che la mancata rimozione volontaria dei mezzi e/o delle strutture o la continuazione dell'attività in violazione alla predetta diffida determina:

- per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, l'applicazione per la violazione contestata della sanzione pecuniaria nella misura massima prevista, sempre che non sia effettuato il pagamento in misura ridotta
- per le violazioni previste dal R.D. 18.6.1931 n.773, l'applicazione per la violazione contestata della sanzione pecuniaria nella misura non inferiore ai due terzi dell'importo massimo, sempre che non sia effettuato il pagamento in misura ridotta laddove consentito;
- esclusione dell'attrazionista dalle successive edizioni della manifestazione dello spettacolo viaggiante per il periodo di tre anni dalla accertata violazione;

L'atto di diffida e l'esito del successivo sopralluogo vanno comunicati al preposto ufficio comunale tempestivamente e, comunque, entro 48 ore.

Per le sanzioni di cui al presente regolamento è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica del verbale.

Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, nel caso di mancato pagamento dell'importo della sanzione in misura ridotta nei termini previsti ovvero nel caso di mancato accoglimento del ricorso eventualmente presentato, con l'ordinanza – ingiunzione di pagamento il competente dirigente applica, di regola, una sanzione pari ai due terzi del massimo previsto.

Art.25 Recidiva

Nei casi previsti dall'art.8 della legge 24.11.1989 n.689:

- a) si applica la sanzione prevista dalla legge o dall'articolo 24 del presente regolamento di regola nella misura massima e comunque nella misura non inferiore ai due terzi del massimo .
- b) si applica la sanzione accessoria della perdita di tutti i punti fino a quel momento acquisiti per la partecipazione al Parco in occasione della Festa del Patrono;
- c) l'attrazionista, se si tratta di manifestazioni diverse da quella di cui al punto b), viene escluso per un periodo da 1 a 3 anni da tutte le manifestazioni dello spettacolo viaggiante che si svolgono sul territorio comunale.